

BANDO INFRA-P2 - Contributi alla spesa a favore di investimenti per il potenziamento di laboratori di prova ed infrastrutture di ricerca già esistenti nella disponibilità di organismi di ricerca pubblici e progetti di ricerca e sviluppo finalizzati al contrasto della pandemia Covid-19

## FAQ

### BENEFICIARI

- Cosa si intende per “Organismi di Ricerca” di cui al paragrafo 1 dell’art. 2.2 del bando?  
Dato il riferimento alla coerenza con gli ambiti di intervento e all’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato (art. 1.3, L n.196 31.12.2009), si possono ricomprendere anche laboratori di ricerca presenti all’interno di strutture sanitarie?

La definizione di “Organismo di ricerca” è quella data dal punto 15, lettera ee) della Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01) in GUUE C198 del 27.6.2014: “(ee) «organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza» o «organismo di ricerca»: un’entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di conoscenze, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata.

*Le imprese in grado di esercitare un’influenza determinante su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.”*

Si possono ricomprendere i laboratori di ricerca all’interno di strutture sanitarie nel caso in cui facciano direttamente parte di un Organismo di Ricerca.

- Il capofila dei progetti delle Linea B può essere un’impresa che partecipa al raggruppamento?  
No, il capofila deve essere un OdR.

### PIANO FINANZIARIO DELL’INTERVENTO

- per quanto concerne la Linea B, nel caso partecipino più OdR, come deve essere interpretata la frase del bando che prevede che l’OdR sostenga almeno il 50% costo totale ammissibile dell’investimento?  
Nel caso di partecipazione di più OdR l’importo del 50% è riferito al totale dei singoli piani di spesa da loro presentati.

### DURATA PROGETTO

- per quanto concerne la Linea A, nel caso in cui le spese siano state effettuate prima della data di concessione dell’agevolazione da parte di Finpiemonte, quale data di inizio del progetto deve essere considerata (quella del primo acquisto o, in ogni caso, della data di concessione)?

Con riferimento alla sola linea A, occorre tener presente le seguenti date:

**1° febbraio 2020:** è la data dalla quale l’attività deve essere stata avviata. Per avvio dell’attività si può far riferimento alla definizione di avvio del progetto di cui al punto 15, lettera ii) della Disciplina

degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01) in GUUE C198 del 27.6.2014: “(ii) «avvio dei lavori» o «avvio del progetto»: l’inizio di attività di RSI o il primo accordo tra il beneficiario e i contraenti per la realizzazione del progetto, se l’accordo è anteriore. I lavori preparatori, come l’ottenimento di permessi e l’effettuazione degli studi di fattibilità, non sono considerati inizio dei lavori.

Se dunque l’attività è stata avviata prima di tale data il progetto non risulta ammissibile ai fini del bando, anche se la spesa è stata effettuata dopo il 1° febbraio 2020 (cfr. par. 2.4 del Bando, sub Linea “A”).

**Entro 6 mesi dalla data di concessione dell’aiuto.** Indipendentemente dalla data di avvio del progetto (comunque successiva al 1° febbraio 2020, anche antecedente sia alla data di presentazione della domanda che alla data di concessione), dalla data di concessione del contributo (supponiamo il 10 maggio 2021), il progetto di investimento deve essere completato **entro 6 mesi** dalla data di concessione dell’aiuto (quindi entro il 10 novembre 2021). Sono fatte salve le eccezioni previste dal bando.

- per quanto riguarda la proroga alla durata del progetto, cosa si intende per “fattori che esulano dalle capacità di controllo del beneficiario dell'aiuto” (punto 2.3 bando), che giustificano la proroga del progetto? Sono inclusi ritardi dovuti a fornitori/addetti al collaudo, ecc?  
Sono inclusi anche i ritardi dovuti a fornitori/addetti al collaudo nell’ottica di eventuali evoluzioni del quadro pandemico che devono essere adeguatamente giustificati e documentati.

#### REGIMI D’AIUTO E REGOLE CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI PUBBLICHE (punto 2.7)

- I Fondi per i Dipartimenti di eccellenza MIUR possono essere considerati come co-finanziamento della Linea A o come cumulo fondi?

In linea di principio e come regola generale, se i fondi di dipartimento sono stati utilizzati per l’acquisto di alcune strumentazioni possono essere utilizzati a cofinanziamento nel rispetto dei massimali previsti dalle regole di cumulo in relazione alla base giuridica di aiuto scelta rispettando i massimali previsti e nel caso di cumulo “non aiuto” evitando il sovrainvestimento (superiore al 100% della spesa).

Un altro principio generale afferma che il cumulo è possibile sulle stesse spese ammissibili e che in ogni caso occorre verificare che il cumulo di più aiuti di Stato non porti al superamento delle intensità (es. il 50%) o dei massimali previsti (es. 800.000 euro ai sensi della sezione 3.1 del Quadro Temporaneo).

Per applicare correttamente le regole sul cumulo occorre dunque individuare quantomeno la spesa ove insiste il cumulo, la natura delle agevolazioni che vanno a cumularsi (in sintesi: aiuto di Stato, non aiuto di Stato, con costi individuabili, con costi non individuabili), le regole che la normativa unionale di concessione impone e le specifiche regole del bando (se per ipotesi, i fondi citati disponessero la non cumulabilità della agevolazioni, le spese già agevolate con tali fondi non potrebbero essere portate a cofinanziamento sul bando regionale).

Ciò premesso, occorre notare che nel caso di utilizzo della Sezione 3.7 del QT, gli aiuti nell'ambito del bando non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili (cfr. par. 2.7 “Con riferimento agli aiuti a valere sulla sezione 3.7 del Quadro Temporaneo (art. 58 DL 34/2020)). La disposizione discende dall’art. 58, comma 7 del DL 34/2020 che sancisce il divieto sostanzialmente assoluto di cumulabilità: “Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.8 della stessa Comunicazione, non possono

*essere cumulati tra loro, se l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili".* Da notare altresì che occorrerà prestare attenzione anche alla eventuale situazione di finanziamento della medesima spesa indicata a finanziamento sia nella linea a) (posta sub sezione 3.7 QT) che nella linea b) (posta sub sezione 3.6 del QT).

Fattispecie diversa può evidenziarsi nel caso di cumulo tra finanziamenti che non costituiscono aiuti di Stato (es. nel caso di finanziamenti tra aiuti concessi direttamente dalla Commissione europea con il programma Horizon e sezione 2.1.1 della Disciplina RSI). In tale eventualità è da evitare il sovragefinanziamento della spesa (oltre il 100% del costo).

- **Linea A:** In base a quale valutazione si deve optare per la scelta fra i regimi indicati? Nel caso in cui fossero svolte entrambe le attività è possibile indicare entrambe le opzioni?

Se si opta Sezione 2.1.1 Disciplina degli aiuti di Stato a favore RSI, l'investimento è relativo ad un'attività non economica dell'organismo di ricerca, come specificato dal bando (par. 2.6, primo punto); nel caso invece si opti per Quadro temporaneo sez. 3.7 significa che l'investimento di cui si richiede l'agevolazione riguarda un'attività economica dell'organismo di ricerca connessa con l'infrastruttura. È una valutazione che spetta all'organismo di ricerca e che verrà verificata. Si ricorda che ai sensi della definizione di Organismo di ricerca di cui al punto 12, lettera e) qualora l'OdR svolga sia attività economiche che anche attività non economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata.

Nel caso tale investimento sia relativo sia ad attività economiche che non economiche, occorre comunque optare per una delle tipologie di regime previste. Vale il principio del carattere ancillare dell'aiuto. Se per l'investimento in oggetto il rapporto tra attività non economica ed economica è pari o superiore all'80% in favore dell'attività non economica, la residuale attività economica viene assorbita e l'intervento si considera un non aiuto. In effetti ed in ogni caso occorre attenersi a quanto disposto ai sensi del punto 20 della Disciplina RSI 2014: "Se l'organismo o l'infrastruttura di ricerca sono utilizzati quasi esclusivamente per attività di natura non economica, il relativo finanziamento può esulare completamente dalle norme in materia di aiuti di Stato, a condizione che l'utilizzo economico rimanga puramente accessorio, ossia corrisponda a un'attività necessaria e direttamente collegata al funzionamento dell'organismo o infrastruttura di ricerca oppure intrinsecamente legata al suo uso non economico principale, e che abbia portata limitata. Ai fini della presente disciplina, la Commissione riterrà che tale sia il caso laddove l'attività economica assorbe esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attività non economiche e la capacità destinata ogni anno a tali attività economiche non supera il 20 % della pertinente capacità annua complessiva dell'entità.

- **Linea B:** il Quadro temporaneo sez. 3.6 si riferisce esclusivamente alle imprese che hanno ottenuto il sigillo di eccellenza nell'ambito del Programma Orizzonte 2020 e quindi non si applica agli ODR?

No, il quadro temporaneo sez. 3.6 si riferisce sia alle imprese (e non solo quelle con sigillo di eccellenza) che anche agli ODR se l'attività che svolgono in concreto nel partenariato è di natura economica.

- **Linea A:** la Dichiarazione di cumulo è fra gli allegati obbligatori da presentare?

La dichiarazione di cumulo non è tra gli allegati obbligatori ai fini della presentazione della domanda. Verrà pubblicata a breve nelle pagine dedicate al bando e la sua compilazione e presentazione verrà richiesta in sede di pre-concessione del contributo in quanto l'eventuale cumulo va verificato al momento della concessione del contributo.

#### DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DI FINANZIAMENTO

- È possibile allegare altri file (liberi) oltre a quelli indicati?  
Si è possibile, mediante upload a corredo del documento di riferimento.
- Ogni soggetto compilerà una domanda su SistemaPiemonte oppure tutti i soggetti sono su unica domanda capofila?  
Ogni partner dovrà caricare la propria domanda sulla Piattaforma di SistemaPiemonte relativa alla richiesta di agevolazione della parte progettuale delle spese da sostenere.
- In fase di presentazione della domanda è necessario allegare la dichiarazione sul cumulo riportata al punto 3.1. del bando?  
La dichiarazione sarà richiesta in fase di pre-concessione dell'agevolazione.

#### MODULO RICHIESTA FINANZIAMENTO LINEA A e B

- PUNTO 1.4: Vanno inseriti tutti i progetti di ciascuna infrastruttura/ODR partecipanti o solo quelli che ricadono negli ambiti elencati al punto 1.2 del bando  
Solo quelli attinenti le tematiche di cui al punto 1.2 del bando.
- PUNTO D2: chiediamo conferma che nella tabella debbano essere riportati i dettagli degli acquisti che verranno effettuati durante il progetto. Inoltre, vorremmo sapere se, nel caso della Linea B, che non prevede costi ammissibili prima della presentazione della domanda, non sia pertinente compilare il campo relativo al fornitore  
Sì, si conferma che nella tabella devono essere riportati i dettagli degli acquisti che saranno effettuati durante il progetto. Nel caso della Linea B, che non prevede attività e relativi costi ammissibili prima della presentazione della domanda, come chiarito a pag 5 delle Guida alla compilazione al punto "Pagina Spese - Dettaglio dei costi: si prega di compilare tutti i campi della tabella con particolare riferimento alla descrizione del bene/servizio (i dati del fornitore risultano facoltativi; I costi da riportare in tale sezione devono essere relativi a beni e/o servizi, non ad esempio alle spese di personale)". Si ricorda di porre massima attenzione non tanto all'effettuazione della spesa quanto all'avvio dell'attività la quale deve essere quantomeno successiva al 1° febbraio 2020 per la linea A), e successiva alla presentazione della domanda per quanto riguarda la linea B (cfr. art. 2.4) del bando. Ciò significa ad esempio che si sostiene una spesa dopo le date indicate ma l'attività ad essa collegata è iniziata prima dei termini indicati il progetto e non solo la singola spesa non è considerato ammissibile.

#### MARCA DA BOLLO

- È possibile procedere con l'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo?  
Sì a fronte di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'utilizzo di questa modalità secondo quanto previsto dalla procedura indicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate. <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/dichiarazioni/pagamento-virtuale-imposta-bollo/informazioni-general-pagvirtualebollo>  
In caso di successivo controllo verrà verificato la vostra dichiarazione con la specifica dell'indicazione dell'utilizzo della marca da bollo per la domanda presentata.

## VALUTAZIONE

- tempistiche effettive valutazione proposte  
Le tempistiche ordinarie per la valutazione delle domande sono 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.
- i criteri/parametri di valutazione elencato al punto 3.2 del bando) valgono per entrambe le Linee del bando?  
I criteri valgono per entrambe le linee con le specifiche della griglia “CRITERI DI VALUTAZIONE TECNICO FINANZIARIA E DI MERITO”.

## RENDICONTAZIONE

- entro la fine del progetto deve essere stato effettuato già il versamento dell’IVA?  
La prescrizione del Bando di concludere il progetto entro il termine fissato si intende soddisfatta con l’emissione da parte dei beneficiari dell’ultimo mandato di pagamento relativo alle fatture rendicontate, ovvero con l’effettiva liquidazione di quanto dovuto ai fornitori dei beni acquisiti. La normativa vigente in materia di adempimenti relativi al versamento dell’IVA in regime di *split payment* e *reverse charge*, prevede che i versamenti debbano essere effettuati il mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile. Riteniamo che le tempistiche di adempimento di una procedura fiscale nei termini fissati dalla legge non rilevino ai fini della determinazione della data di fine progetto, che deve invece essere individuata come descritto al paragrafo precedente.
- per quanto riguarda la linea A, un problema che può sorgere è l’imputazione dell’acquisto sul progetto Infra-P 2 per le spese effettuate in precedenza (da 01.02.2020) per ottemperare alla disposizione “*le fatture quietanzate o documenti contabili equivalenti comprovanti le spese sostenute e rendicontate (sull’originale di tutti i documenti contabili dovrà essere apposta la dicitura “Fattura pagata con il concorso delle risorse FSC 2014-2020 – bando INFRA-P2”* (punto 3.4 del bando)  
Nel caso di fatture estere cartacee verrà apposto il timbro con la dicitura sopra riportata. Nel caso invece di fatture elettroniche (antecedenti alla presentazione della domanda), verrà utilizzato il modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativo all’impossibilità di apporre il timbro data la natura digitale del documento.
- Sono ammissibili le spese sostenute dall’IR per un percorso di accreditamento secondo ISO 17025, al fine di consentire alle imprese che si rivolgono all’IR il servizio di certificazione dei prodotti per ottenere il marchio UNI sui dispositivi commercializzati? Se sì sotto quale voce?

*Sul vincolante presupposto che tale costo sia strettamente connesso al miglioramento dell’infrastruttura di ricerca pubblica sul territorio della Regione Piemonte e necessario per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie prodotti connessi al Covid-19, esso potrebbe rientrare nel paragrafo 2.4, punto 2, in quanto riconducibile alla voce di spesa relativa agli attivi immateriali ad esempio per quanto riguarda il diritto di utilizzo del marchio rilasciato dall’autorità di accreditamento. Tali spese possono anche essere inserite nel paragrafo 2.4, punto 3 come altre spese non connesse con l’ottenimento di attivi immateriali di cui sopra.*

*L’importante è che la spesa sia considerabile come investimento e abbia il presupposto di connessione con la lotta al Covid\_19.*

- Con riferimento alla Linea b), nel caso siano previste spese di pubblicazione di articoli scientifici di diffusione dei risultati del progetto alla voce di costo H) COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI, cosa si intende nella descrizione di questa voce nel bando con finalità “interna al gruppo di ricerca” o “esterna”? Il limite del 3% si riferisce alla voce di costo sul totale del costo ammissibile di progetto riferito al singolo beneficiario?  
I costi di pubblicazione di articoli scientifici di diffusione dei risultati del progetto non sono ammissibili, in quanto "esterni" al progetto.

Il limite del 3% si riferisce alla voce di costo sul totale del costo ammissibile di progetto riferito al singolo beneficiario

Sono in ogni caso consentite spese di disseminazione che rispondano a finalità strettamente funzionali alla realizzazione del progetto e al conseguimento dei relativi obiettivi. Anche in presenza di spese per attività di partecipazione a convegni e seminari (strettamente tecnico scientifici) ci si dovrà attenere al medesimo principio sopra descritto. Ne consegue che, ad esempio, è ammissibile la spesa di partecipazione ad un convegno se ne è dimostrabile l'utilità ai fini, prettamente interni al progetto di ricerca e allo sviluppo e/o conclusione del progetto stesso. Più in particolare, in caso di presentazione all'esterno del gruppo di lavoro di risultati tecnico scientifici conseguiti nell'ambito del progetto, tali partecipazioni sono ammissibili a condizione che siano finalizzate a ricevere dei feed-back dalla comunità dei partecipanti. Ne discende che i costi di partecipazione ad eventi generalmente aperti alla partecipazione di persone o imprese o con finalità commerciali (ad es. fiere anche di tipo professionale e settoriale, bandi o richieste di offerta) non sono ammissibili.